



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Gestione del Territorio

## CONCESSIONE DI USO E GESTIONE DEI LOCALI DELL'IMMOBILE "CASELLO S. MARCO" ED AREE DI PERTINENZA 1.05.2025 - 1.05.2034. CONDIZIONI D'USO E PROGETTO DI INTERVENTO

Il Comune di Bagnatica, nell'ambito del PLIS dei Castelli del Tomenone (presentato in collaborazione con i comuni di Albano S. Alessandro, Brusaporto, Costa di Mezzate e Montello propria cittadinanza il progetto di PLIS dei Castelli del Monte Tomenone) ritiene il Casello San Marco strategico per la posizione all'interno del Parco stesso, per le infrastrutture ad esso annesso, per i servizi offerti alla collettività.

Il Comune di Bagnatica intende perseguire l'obiettivo di svolgimento di attività di carattere sociale e di tutela, promozione e valorizzazione del territorio, con particolare riferimento alla manutenzione, alla pulizia e alla valorizzazione storico- naturalistica delle aree circostanti il Casello S. Marco denominate "*Parco del Tomenone*", a garanzia degli interessi e delle aspettative della collettività rappresentata, nella loro più ampia espressione.

Viene prevista, inoltre l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché la gestione di attività ed iniziative con finalità sociali che riguardano la promozione dell'ambiente, della natura, della cultura, dell'animazione e dello svago.

### ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

a): Il Comune di Bagnatica concede in uso l'immobile di proprietà comunale denominato "Casello S. Marco" (incluse le pertinenze) costituito da piccolo edificio agricolo ricadente sul mappale 4519, le aree sedime a parco identificate catastalmente al foglio 1 mappali 4076, 4077, 1567, 677, 676 con relative attrezzature a giochi e l'area destinata alla coltivazione di ortaggi, per semplicità denominate "Area Orti", ricadente su porzione o totalità dei mappali 4520, 252, 702 e 4521 e relative attrezzature a giochi (tutte le aree come indicate nell'*Allegato B*), affinché le stesse vengano adibite:

1. alle attività di tutela, gestione e valorizzazione del territorio, incluso il suo utilizzo agricolo sostenibile;
2. all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

b): Il "Casello S. Marco", l'Area parco e l'Area Orti" sono costituiti:

1. Da due fabbricati e relative pertinenze (foglio 1 - particella 4519) completi nelle parti murarie, serramenti e servizi di acqua, luce, riscaldamento, tutti funzionanti, composto da diversi locali come meglio descritti negli elaborati grafici in *Allegato A*;



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

2. Da beni mobili (attrezzature, utensili ed arredi) di proprietà dell'Amministrazione comunale, nel loro stato di conservazione, così come censiti e descritti nell'ultimo inventario effettuato dall'Ufficio Tecnico del Comune.
3. Da aree a sedime parco identificate catastalmente al foglio 1 mappali 4076, 4077, 1567, 677, 676 e relative attrezzature a giochi presenti;
4. Da porzioni o totalità di terreni individuati al foglio 1 mappale n. 4520, 702, 252 e 4521 e relative attrezzature a giochi ivi presenti, concessi in uso al Comune di Bagnatica in ragione del contratto stipulato con la Curia in data 01.05.2024 ed attualmente destinati ad attività di orticoltura.

Parte delle aree ed immobili come sopra indicati sono coperti da sistemi di videosorveglianza.

### **ARTICOLO 2 - CONSEGNA DEI BENI E DELLE ATTREZZATURE - GESTIONE**

Il complesso dei beni e delle attrezzature di cui all'articolo precedente viene consegnato dal Comune di Bagnatica in buono stato. È vietato apportare modifiche o intervenire sullo stato dei luoghi e dei locali concessi, senza l'esplicito consenso scritto dell'Amministrazione, ferme restando le eventuali necessarie autorizzazioni previste dalla legge e nel rispetto di eventuali vincoli sovraordinati (ad es. di tipo paesaggistico) o regolamentari esistenti.

Al gestore è altresì consentito - in deroga al vigente Regolamento di Polizia Urbana e fermo restando il divieto di accendere fuochi a terra - di utilizzare o far utilizzare bracieri e/o barbecue privati nel rispetto delle vigenti norme nazionali e regionali in materia di tipologia e materiali da combustione e delle disposizioni di cui al Dlgs. 152/2006 e s. m. e i. solo ed esclusivamente in area individuata e delimitata.

Il concessionario garantirà, in continuità con la precedente gestione, il progetto di tipo ricreativo outdoor Terre del Vescovado, Cammino Bergamo Brescia "Il cammino delle due sorelle" nelle aree già ad oggi autorizzate e sulla scorta delle condizioni già oggetto di regolamentazione approvata con deliberazione Giunta Comunale n. 27/2024 (Allegato C), provvedendo all'aggiornamento della stessa e/o all'implementazione/modifiche di intesa con l'Amministrazione e secondo la durata della progettualità in collaborazione con le Terre del Vescovado (Associazione Promoserio).

Le porzioni di terreno di cui all'art. 1, comma b n. 4 sono attualmente concesse in utilizzo ad uso orticoltura in ragione della precedente gestione. Tali assegnazioni dovranno essere garantite per la durata di almeno un anno a partire dall'avvio della gestione e/o comunque per il tempo necessario a preservare i cicli delle coltivazioni presenti. Alla



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

scadenza sarà cura ed onere del concessionario procedere a nuova assegnazione di intesa con il Comune di Bagnatica.

### ARTICOLO 3 - OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il Comune di Bagnatica si obbliga:

- a) a garantire, a proprie spese, la tenuta a norma, in materia di sicurezza e igienico sanitario, della struttura del Casello;
- b) a garantire la manutenzione straordinaria degli immobili oggetto di concessione.

### ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, per l'esercizio delle attività di cui al precedente art. 1 comma a), si obbligano:

- a) a garantire, con diligenza, la manutenzione ordinaria e la conservazione dei beni di cui al precedente art. 1 comma b) e provvedere alla gestione nel rispetto delle finalità del progetto di intervento e dei vigenti Regolamenti ed Ordinanze sindacali adottate;
- b) a garantire il rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente, in materia di igiene, contributiva e di previdenza, sicurezza sul lavoro sia con riferimento alle attività esercitate, sia con riferimento ai volontari, collaboratori e personale a qualsiasi titolo impiegato nella gestione ed in genere utilizzato in tutte le attività richieste al concessionario secondo il bando, contratto ed il presente documento;
- c) a vigilare sulle aree oggetto di concessione ed a garantire che le attività/manifestazioni esercitate si svolgano nel rispetto della quiete e dell'ordine pubblico provvedendo alle segnalazioni alle Autorità preposte, ferme restando le autorizzazioni e/o comunicazioni necessarie secondo le norme vigenti alle quali il concessionario dovrà provvedere a proprio onere, cura e responsabilità;
- d) a vigilare sul rispetto delle accensioni dei fuochi nelle aree concesse in uso segnalando all'Amministrazione e/o Polizia Locale - Autorità di P.S. o ogni eventuale violazione;
- e) a garantire il rispetto di tutti i requisiti, condizioni ed adempimenti di qualsiasi genere previsti dalla legislazione vigente e/o da norme regolamentari e/o ordinanze sindacali, con riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, alle attività esercitate ed alla gestione degli immobili;
- f) a garantire un numero adeguato di aperture al pubblico del Casello S. Marco durante tutto l'anno ed in particolar modo nei weekend compresi tra inizio Aprile e fine Settembre;
- g) ad emanare e rendere pubblico un apposito regolamento per l'accesso e l'utilizzo da parte di terzi ai beni di cui al precedente art. 1 comma b);
- h) collaborare con le iniziative delle Associazioni di Bagnatica e con le progettualità delle Terre del Vescovado (Associazione Promoserio);



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

- i) a mettere a disposizione il Casello S. Marco alle associazioni iscritte all'Albo comunale di Bagnatica per le loro attività istituzionali (es. riunioni consiglio direttivo, assemblee soci ...) secondo le modalità indicate nel regolamento emesso dai Concessionari.
- j) a mettere a disposizione il Casello S. Marco ai cittadini di Bagnatica per l'organizzazione di eventi privati (es. feste, anniversari, compleanni ...) secondo le modalità indicate nel regolamento emesso dai Concessionari.
- k) a mettere a disposizione il Casello S. Marco all'Amministrazione Comunale, previa richiesta ogni qualvolta se ne verifichi la necessità.
- l) a garantire almeno cinque accessi annuali gratuiti al Casello alle Scuole/Istituti del Comune di Bagnatica per iniziative e/o eventi organizzate dalle stesse;
- m) a garantire la destinazione ad uso orticoltura delle porzioni di terreno di cui all'art.1, comma b) n. 4, salve le assegnazioni già presenti secondo quanto indicato nell'art. 2.
- n) a comunicare periodicamente, con cadenza almeno annuale, all'Amministrazione Comunale il report delle attività svolte presso il Casello (aperture pubbliche, per associazioni, per privati ...) in coerenza all'offerta tecnica presentata in sede di selezione pubblica.

### ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è fissata in n. 9 (nove) anni a decorrere dal 01.05.2025 al 01.05.2034.

### ARTICOLO 6 - CANONE A BASE D'ASTA

Il canone annuo di concessione d'uso, in considerazione della sostanziale assenza di rilevanza economica del bene e degli oneri richiesti al concessionario è determinato in una base di euro 1.000,00, oltre IVA.

Il canone di concessione offerto in sede di selezione pubblica verrà aggiornato annualmente, in misura pari al 100% della variazione accertata dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, rilevato sul mese antecedente la decorrenza e a partire dal secondo anno di validità del contratto.

### ARTICOLO 7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario provvederà all'organizzazione - a proprio onere, cura e responsabilità e nel rispetto di ogni legge applicabile in materia - dell'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande, della manutenzione, pulizia e verde e di ogni altro obbligo al concessionario richiesto.



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

Il concessionario è direttamente responsabile verso il concedente e/o verso i terzi dei danni causati per sua colpa e/o del personale alle proprie dipendenze nell'esercizio dell'attività, nonché dei danni causati per sua colpa per fatto di terzi e/o e da ogni altro abuso e trascuratezza o cattiva manutenzione della cosa concessa.

Il concessionario è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza propria e del personale alle proprie dipendenze, nonché della malafede o della frode nell'impiego di personale, materiali e attrezzature tecniche.

Il concessionario risponde inoltre in via esclusiva di danni arrecati a terzi e/o a cose e/o al patrimonio comunale, derivanti e/o causati dalle strutture ed arredi allestiti e realizzati ai fini delle attività ritenendosi il Comune manlevato da ogni responsabilità in merito.

### **ARTICOLO 8 - DIVIETO CESSIONE CONTRATTO - SUB-CONCESSIONI**

Il contratto di concessione non è cedibile. Sono fatte salve le sole norme in materia di commercio e somministrazione alimenti e bevande e le disposizioni applicabili in relazione agli ETS a norma del Dlsg. 117/2017 e ai principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 delle norme sui contratti pubblici di cui al Dlgs. 36/2023.

Il concessionario, fatta salva l'eventuale manutenzione del verde e la pulizia ad apposita ditta e l'individuazione, nella propria organizzazione, di personale dedicato alla attività di somministrazione alimenti e bevande, non potrà subconcedere gli immobili, né subconcedere a terzi l'espletamento del servizio.

Qualsiasi genere di variazioni e/o modifiche, laddove consentite dalla legge, dovranno in ogni caso ricevere il preventivo assenso dell'amministrazione a cui sarà rimessa ogni valutazione discrezionale in merito.

Resta intesa in ogni caso l'esclusiva titolarità e responsabilità del concessionario nei rapporti economici, patrimoniali nei confronti del Comune ed il sostegno di tutte le spese dal concessionario senza che nulla, nemmeno quanto a qualsivoglia responsabilità, possa essere imputato all'amministrazione che dovrà intendersi con ciò manlevata e garantita ad ogni effetto di legge dal concessionario medesimo

Salvo quanto indicato dall'art. 2, il concessionario potrà assegnare a terzi, per orticoltura parte dei terreni identificati ad Area Orti all'Art. 1 comma b) punto 4.

### **ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

Sono a carico del concessionario, salvo quanto già indicato nel presente Documento o quanto sarà richiesto dal Bando, i seguenti oneri:

- a) sottoscrizione del contratto di concessione d'uso;
- b) versamento del canone di concessione annuale;
- c) onere delle spese inerenti la manutenzione ordinaria e pulizia degli immobili come meglio indicate dal Bando a cui il Concessionario provvederà direttamente ed autonomamente;
- d) oneri di pulizia e manutenzione del verde delle aree del parco come meglio indicate nel Bando;
- e) pagamento delle utenze e volturazione, con oneri a proprio carico, dei contratti di fornitura (ad es. energia elettrica, gas metano, acqua) a nome proprio e pagamento utenze TARI (previa denuncia al Comune);
- f) obbligo di presentazione della SCIA e pagamento delle spese di gestione e di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi e/o conseguenti all'esercizio di attività di somministrazione alimenti e bevande;
- g) oneri di spese di gestione e di tutti gli oneri fiscali e tributari connessi all'utilizzo degli immobili e/o alle attività o progetti realizzati, con la sola esclusione di quelli che per espressa disposizione di legge gravano sui proprietari;
- h) obbligo di deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal Bando;
- i) stipula per gli immobili in concessione d'uso di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi con massimale unico non inferiore ad euro 5.000.000,00, per sinistro/per danni alla persona/per danni alle cose e contro i rischi derivanti da incendio o altri eventi imprevedibili. Tale polizza dovrà essere prodotta a pena di decadenza all'atto di sottoscrizione del contratto e rimanere valida ed efficace per tutta la durata dello stesso;
- j) pagamento delle eventuali spese presenti e future inerenti il contratto di concessione per l'utilizzo degli immobili;
- k) fornire garanzia nel corso della concessione circa l'utilizzo dei beni compatibile con le disposizioni legislative in materia di sicurezza ed igienico sanitarie, dando tempestiva comunicazione al Comune delle eventuali





# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

disfunzioni strutturali degli impianti o altro;

- l) sottostare ad eventuali controlli, verifiche e sopralluoghi di funzionari comunali e/o incaricati dal Comune, le cui richieste in tal senso potranno essere avanzate in qualunque momento;
- m) divieto di arrecare danni agli immobili ed ai beni mobili posti al loro interno;
- n) dotarsi delle strumentazioni e di quant'altro necessario, comprese le autorizzazioni di legge, per svolgere le proprie attività e/o per effettuare ogni genere di intervento sulla struttura salva l'autorizzazione comunale;
- o) destinare gli immobili assegnati e la gestione delle attività esclusivamente alle finalità di carattere sociale, tutela, promozione e valorizzazione del territorio secondo gli obiettivi del presente documento progettuale;
- p) effettuare tutte le attività come esplicitate nella offerta e relazione tecnico - qualitativa presentata in sede di procedimento di selezione ed acquisita agli atti.

### ARTICOLO 10 - RISOLUZIONE CONTRATTO

Il concessionario non potrà mutare l'uso dell'edificio agricolo, né utilizzare le aree con scopi diversi da quelli di cui al presente documento, restando fermi gli obblighi ed i divieti già previsti.

Costituiscono risoluzione del contratto previa diffida scritta e senza ulteriori formalità, gravi inadempienze rispetto a quanto contenuto nel presente Documento ed in particolare:

- uso improprio dell'area concessa e/o dell'edificio concessi con più di 2 richiami scritti da parte del Comune (salva l'applicazione di penali);
- scarsa, cattiva od omessa manutenzione dell'area e dei beni comunali oggetto della presente concessione e degrado della struttura con più di 3 richiami scritti da parte del Comune (salva l'applicazione di penali);
- modificazioni e/o opere non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale con più di 3 richiami scritti (salva l'applicazione di penali);
- mancato pagamento e/o inosservanza degli obblighi di pagamento entro i



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

termini e con le modalità previste, delle tariffe/imposte/tasse dovute per ogni genere di attività svolta con non più di 3 richiami scritti;

- mancato rispetto degli obblighi in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, e delle norme di sicurezza sul lavoro inclusa la mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore previsti per i dipendenti e/o per le persone che a qualsiasi titolo collaborano con il concessionario;

- esercizio di attività di qualsivoglia genere in assenza delle prescritte autorizzazioni e/o esercizio illecito e/o illegale delle stesse e/o perdita dei relativi requisiti;

- provvedimenti ai sensi dell'art. 50 o 54 del T.u.e.l. a carico del concessionario per motivi di sicurezza urbana;

- cessione e/o subconcessione non autorizzata o al di fuori di quanto previsto dall'art.8;

- perdita da parte del concessionario delle condizioni e/o dei requisiti per la stipula di contratti pubblici previsti dalle disposizioni di cui al Dlgs. 36/2023, nei limiti di compatibilità con la disciplina di cui alla presente concessione d'uso e delle norme in materia di ETS;

- ripetuta inosservanza degli obblighi come indicati in sede di offerta tecnica in sede di selezione pubblica, facendo salva l'applicazione di penali.

Il contratto di concessione potrà essere risolto, previa diffida, in caso di mancato esercizio e/o sospensione, anche parziale, dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in assenza di alcuna comunicazione e salvo giustificato motivo indipendente dalla volontà del concessionario.

La risoluzione del contratto comporta l'escussione della polizza fideiussoria depositata a garanzia dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, salvo ulteriore risarcimento dei danni e determina gli obblighi di riconsegna, ripristino e sgombero a norma dell'art. 13 a cui integralmente si rinvia.

### ARTICOLO - 11 PENALI

L'inadempienza a ciascuno degli obblighi della presente concessione, secondo le disposizioni contenute nel contratto, presente Documento e Bando, comportano applicazione delle penali e successiva risoluzione del contratto





# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Gestione del Territorio

secondo quanto indicato nell'art. 10.

L'Amministrazione, qualora il Concessionario non ottemperi alle obbligazioni assunte, procederà a diffidare il Concessionario stesso, affinché rimuova immediatamente gli addebiti contestati o a fornire apposite controdeduzioni per iscritto entro e non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione. Decorso inutilmente detto termine, ovvero in caso di controdeduzioni ritenute insufficienti o pretestuose, con formale provvedimento dell'Amministrazione, valutata la gravità dell'inadempienza e/o all'eventuale recidiva di quanto riscontrato, sarà applicata una penale variabile da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00.

E' espressamente inteso che il pagamento delle penali non esonera il Concessionario dalla prestazione di tutte le attività necessarie alla rimozione del disservizio.

L'Amministrazione Comunale, oltre all'applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza dell'inadempimento in oggetto, ferma restando la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 10.

## ARTICOLO 12 - VIGILANZA E CONTROLLO

Il controllo sul rispetto delle prescrizioni e degli obblighi previsti nei provvedimenti di concessione e di autorizzazione rilasciati dall'amministrazione compete all'Amministrazione che vi provvederà con le più ampie facoltà e nei modi ritenuti più idonei.

Il Comune potrà in qualunque momento procedere all'ispezione degli immobili, senza preavviso al concessionario.

Il concessionario è tenuto al rispetto e all'adempimento di tutte le prescrizioni e gli obblighi sottoscritti in sede di Bando e relativi allegati e contenuti nel presente Documento, nonché nelle autorizzazioni rilasciate dai competenti organi comunali e relativi alla selezione.

Laddove nel corso della concessione subentrassero norme o vincoli di legge o problematiche tecniche sopravvenute e non prevedibili che interessino gli allestimenti/interventi effettuati e/o l'utilizzo da parte del concessionario, lo



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

Settore Gestione del Territorio

stesso sarà obbligato all'adeguamento senza che nulla possa pretendere.

## ARTICOLO 13 - RICONSEGNA IMMOBILI

Il concessionario si impegna, alla scadenza della concessione a riconsegnare previo sopralluogo congiunto. i beni concessi, ripristinando lo stato attuale dei luoghi a sue spese e l'edificio in buono stato di conservazione generale, compresa ogni eventuale incorporazione o miglioria. Inoltre, quest'ultimo, nulla potrà vantare a titolo di indennizzo, risarcimento del danno patito e/o penale e/o in relazione a qualsivoglia indennizzo per le eventuali opere concretamente realizzate.

Grava inoltre sul concessionario alla scadenza l'onere di sgomberare a propria cura e spese l'edificio e le aree di tutti i beni mobili acquistati e/o utilizzati e/o installati -senza che nulla il concessionario possa pretendere.

Decorso il termine fissato per il ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione Comunale provvederà direttamente addebitando al concessionario le relative spese ed oneri qualora il concessionario stesso non abbia provveduto nei termini previsti, salvo risarcimento del maggior danno.

Il concessionario con la stipula del contratto di concessione assume i medesimi obblighi sopra indicati anche nei casi di risoluzione, recesso, provvedimenti di autotutela e/o ogni altra ipotesi di interruzione del contratto prima della scadenza pattuita.

Il Comune si riserva la facoltà, laddove sia di proprio interesse ed in accordo con il concessionario, di acquistare, al termine della concessione, beni mobili e/o strutture realizzate dal concessionario.

## ARTICOLO 14 - PROVVEDIMENTI DI AUTOTUTELA REVOCA E

### RECESSO

Il Comune di Bagnatica, laddove ve ne siano i presupposti, si riserva il potere di agire con provvedimenti in autotutela amministrativa ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli artt. 21 quinquies e ss della legge 241/1990 e s. m. e i. In particolare è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione



# COMUNE DI BAGNATICA

Provincia di Bergamo

## Settore Gestione del Territorio

Comunale di revocare in ogni momento la concessione, senza che al Concessionario nulla sia dovuto per indennizzo, risarcimento o a qualsivoglia titolo, per motivi di pubblico interesse e/o per rivalutazione degli interessi pubblici a seguito di mutamento delle condizioni e/o situazioni di fatto non prevedibili al momento della concessione e/o per la riconosciuta incompatibilità della concessione con la finalità/interesse pubblico perseguito anche legate a supreme ragioni di sicurezza urbana e/o ordine pubblico e/o di tutela della salute ed incolumità dei cittadini.

La revoca, per le cause elencate ai precedenti punti, avverrà attraverso preavviso di almeno 6 mesi, salvo urgenza e/o disposizioni di legge che ne riducano i tempi, da comunicarsi al concessionario tramite PEC.

Il Concessionario può recedere con preavviso di almeno 6 (sei) mesi, comunicato per iscritto, senza diritto ad alcun rimborso e/o indennizzo per gli interventi eseguiti ed i costi sostenuti.

Il recesso dalla convenzione, la revoca della concessione e/o ogni altro provvedimento assunto in autotutela amministrativa comportano la ripresa in possesso da parte dell'Amministrazione Comunale dell'area con tutti gli obblighi di riconsegna, ripristino e sgombero a carico del concessionario meglio indicati nell'art. 13 senza che alcun rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo possa essere vantato dal Concessionario medesimo.

### **ARTICOLO 15 - DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Per quanto non è specificatamente contemplato nel presente documento, si fa riferimento al Dlgs. 117/2017 e s. m. e i., per analogia alle norme del Codice dei Contratti Pubblici, alla legge 241 del 1990 e s. m. e i., Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia.

### **ARTICOLO 16 - CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra Comune e Concessionari e che non possa essere risolta in forma bonaria, è rimessa al foro competente, Tribunale di Bergamo.

